



COMUNE DI FORMIGINE

(Provincia di Modena)

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FORMIGINE E PER LA CO-PROGETTAZIONE
E LA CO-REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Sperimentale RIVOLTO ALLA COMUNITÀ
GIOVANILE DA REALIZZARSI PRESSO LA "EX CASA DEL CUSTODE"**

Scrittura Privata registrata

Repertorio n. _____ del _____

tra

1. **Il Comune di Formigine**, che nel contesto dell'atto sarà indicato anche, per brevità, "Comune", con sede legale e domicilio fiscale a Formigine (MO) in Via Unità d'Italia 26 - C.F. 00603990367 – P.I. 00292430360, nella persona del Dirigente dell'Area Amministrazione generale e servizi alla città, **Dr.ssa Paola Bonfreschi**, nata a -----, domiciliata per la sua carica presso Il Comune di Formigine, in virtù di quanto stabilito ai sensi dei Decreti del Sindaco del Comune di Formigine n. -----, la quale interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente in nome, per conto e in rappresentanza del Comune medesimo;

e

2. -----, che nel contesto dell'atto sarà indicata anche, per brevità, "ETS", con sede legale e domicilio fiscale a -----, iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.), nella persona di -----, che interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente in nome, per conto e in rappresentanza dell'ETS;

Richiamati

1. Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025-2027 (art. 170 comma 1 d.lgs. n. 267/2000), approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 19/12/2024 in cui rientra la progettazione dell'utilizzo della ex "Casa del Custode" delineando il target di riferimento, le esigenze reali dei giovani e l'affidamento gestionale della struttura ad enti/associazioni ma garantendo al contempo l'autogestione dei giovani per attività in orari prefissati;
2. Piano Integrato di attività ed Organizzazione 2025 – 2027, approvato con la Deliberazione di G.C. n. 31 del 06/03/2025, che prevede l'avvio del percorso per l'attivazione del nuovo spazio per i giovani all'interno della ex "Casa del Custode", coinvolgendo attivamente le realtà territoriali e le associazioni giovanili che operano con i ragazzi/adolescenti, al fine di creare uno spazio funzionale ed inclusivo dedicato alla crescita e al benessere giovanile.
3. il codice civile;
4. la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- 5 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
6. il principio di sussidiarietà orizzontale che invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati, come sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
7. l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 che prevede la possibilità per i comuni, le provincie e gli altri enti locali indicati nel decreto citato di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità degli interventi;
8. le Leggi regionali, per le parti vigenti e applicabili: la LR. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" art. 4 comma 3 che stabilisce che i Comuni promuovano progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscano la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di

associazionismo e sviluppino azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro;

9. il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", che prevede tra l'altro:

- la co-progettazione finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni dei cittadini (art. 55 c. 3);

10. il Decreto Ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 con il quale sono state adottate le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)";

11. il Regolamento comunale del Patrimonio;

12. il Regolamento comunale per l'assegnazione in uso di beni immobili ad associazioni di volontariato e di promozione sociale;

Premesso che:

a. l'Amministrazione comunale riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e intende promuovere l'apporto originale dell'associazionismo per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione, ai sensi dell'art. 2 del Codice del Terzo settore, D. lgs. n. 117/2017 e del Regolamento comunale per l'assegnazione in uso di beni immobili ad associazioni di volontariato e di promozione sociale;

Con i Fondi del PNRR è stato finanziato il recupero della "Casa del custode", ubicata nel parco del Polo culturale di Villa Gandini e adiacente allo spazio di Coworking Hub in Villa, completando così la ristrutturazione di tutti gli edifici afferenti a Villa Gandini. La struttura ex "Casa del Custode" inserita all'interno del contesto del parco storico di Villa Gandini, è stata recentemente destinata – da atti di programmazione del Comune di Formigine e richiamati in premessa - a diventare la sede di un nuovo grande centro giovanile "a bassa soglia", inserito in un parco molto frequentato, dove i ragazzi/e potranno trovare

spazi liberi, destrutturati, in cui incontrarsi per giocare e stare insieme in un ambiente protetto dal coordinamento educativo del personale dedicato;

c. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 3/7/2025 si approvava l'atto di indirizzo al fine di individuare un progetto nell'ambito delle politiche giovanili per favorire lo sviluppo e la crescita delle giovani generazioni mediante l'attivazione di un nuovo spazio aggregativo presso la "Ex Casa del Custode" definendo finalità, obiettivi e priorità nell'ambito del processo di co-progettazione e co-realizzazione con un soggetto del Terzo settore, da individuare mediante procedura comparativa ai sensi della normativa vigente;

d. con Determinazione dirigenziale n. del, ai sensi di quanto sopra citato, il Comune ha approvato (e successivamente pubblicato) "AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N.117/2017, VOLTA AD INDIVIDUARE UN PROGETTO SPERIMENTALE RIVOLTO ALLA COMUNITÀ GIOVANILE DA REALIZZARSI PRESSO LA EX CASA DEL CUSTODE", d'ora in poi anche "avviso", e lo schema della presente convenzione;

e. a seguito della procedura comparativa di cui alla precedente lettera d. con Determinazione n. del, il Comune ha valutato validi ed idonei l'istanza di partecipazione e il relativo progetto (d'ora in poi anche "Progetto" - prot. n. del) presentata da, al fine della stipula di convenzione;

f. il Comune è proprietario dell'immobile denominato "Ex Casa del Custode", sito a Formigine in via S. Antonio 4/B censito al N.C.E.U. del Comune di Formigine al foglio 39 mappale 42, d'ora in poi indicato anche, semplicemente, immobile o struttura, che rientra nel patrimonio immobiliare indisponibile del Comune;

g. tale immobile sarà concesso in uso temporaneo all'ETS, quale elemento strumentale alla realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione, coerente con le funzioni a cui lo stabile è destinato, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del "Regolamento per l'assegnazione di immobili comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o lo svolgimento di attività", che prevede che per tali assegnazioni non sia richiesto dal Comune alcun canone di utilizzo né rimborso per spese relative alle utenze energetiche;

tutto quanto sopra richiamato e premesso, le parti, come sopra costituite, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

I richiami e le premesse alla presente convenzione nonché tutti gli atti e i documenti in essa richiamati, ancorché non materialmente allegati alla stessa, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

1. Finalità principale della presente convenzione, è la realizzazione del progetto sperimentale “_____” (prot. n. ____ del ____), d’ora in poi anche Progetto, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale (All. ____), capace di dare voce ai giovani, offrendo loro un ulteriore spazio aggregativo/funzionale ed inclusivo, all’interno del Polo culturale di Villa Gandini, dedicato alla loro crescita ed al loro benessere.

2. Il Comune, con il progetto e le attività della presente convenzione, in co-progettazione e co-realizzazione con l’ETS, intende perseguire le seguenti finalità:

- offrire ai giovani un progetto innovativo, connotato da elementi di sperimentazione anche in relazione alla molteplicità di soggetti coinvolti, il quale mediante l’utilizzo della ex “Casa del Custode”, offre ai giovani uno spazio destrutturato e liberamente accessibile, seppur presidiato, che risponda ai bisogni sopra citati, dove si possano ritrovare per realizzare e sviluppare attività e progetti, di pubblica utilità per la città e la comunità che la vive;

- contrastare i fenomeni di ritiro sociale ed emarginazione: nonostante le numerose opportunità presenti sul territorio per favorire la socialità e l’integrazione, dopo il periodo della pandemia si osserva un numero crescente di ragazzi che tendono a isolarsi, abbandonando la scuola e ritirandosi dalla vita sociale. Emergono inoltre nuove forme di esclusione e disconnessione dal tessuto sociale, alle quali è necessario rispondere con interventi mirati;

- rafforzare la rete degli spazi cittadini a disposizione dei giovani, valorizzando il protagonismo giovanile e la costruzione di collaborazioni progettuali tra gli spazi della città (es: Hub in Villa);

- favorire occasioni di incontro e socializzazione.

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 55 del Codice del Terzo settore, il Comune si avvale dell'attività dell'ETS e, quindi, affida alla stessa la realizzazione, in favore di terzi, del suddetto progetto sperimentale rivolto alla cittadinanza formiginese, in particolare alla sua componente giovanile che ne rappresenta una risorsa straordinaria ricca di energie, creatività e nuove idee.

Art. 3 – Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti, i patti e le condizioni intercorrenti tra il Comune di Formigine e l'ETS, nonché le modalità in merito alla concessione in uso strumentale dell'immobile di cui al successivo art. 8 comma 1.

2. Ferme restando le finalità della convenzione, previo accordo tra le parti, al Progetto potranno essere apportate modifiche e integrazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie per lo sviluppo del Progetto stesso.

Art. 4 – Durata

1. La presente convenzione ha durata quadriennale, con decorrenza dal giorno della stipula della convenzione.

Se il caso,

2. Si dà atto che si è dato avvio all'esecuzione della convenzione alla data del ____/____/____, nelle more della stipula della presente, come da verbale sottoscritto da entrambe le parti in data ____/____/____.

2. Nel caso in cui, al termine della convenzione, il Comune non avesse completato la procedura per una nuova assegnazione della co-progettazione e co-realizzazione di un nuovo progetto, la convenzione potrà essere prorogata con specifico provvedimento.

Art. 5 – Descrizione e caratteristiche del progetto.

1. L'ETS si impegna a garantire lo svolgimento delle attività per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 2, per tutta la durata della convenzione, nelle forme e con le modalità di cui alla presente convenzione, dell'allegato "A" - Avviso, in n. facciate e dell'allegato "B" - Progetto, in n. facciate, che sottoscritti

dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione, si intendono facenti parte integrante e sostanziale della convenzione ed allegati alla stessa.

3. L'ETS dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione del "Progetto" e dell' "Avviso" e si impegna, per tutta la durata della convenzione, a garantire lo svolgimento delle attività, sulla base del progetto e dell'avviso stesso.

4. L'accesso e la fruizione delle attività ricomprese nel progetto destinate all'utenza giovanile è sempre gratuita fatto salvo iniziative di carattere particolare che dovranno essere sempre sottoposte e autorizzate dal Comune.

Art. 6 – Contributo

Il presente accordo si inquadra nell'ambito dei processi collaborativi con gli Enti del Terzo Settore la cui fonte normativa risiede nell'art. 55 del CTS e la legge sul procedimento amministrativo L. 241/90, in particolare l'articolo 12. Tali istituti sono ispirati al principio della sussidiarietà orizzontale che postula rapporti di riconoscimento, valorizzazione e sostegno, anche di natura economica, agli enti del Terzo settore alternativi alle regole del mercato concorrenziale.

In tale logica, il Comune di Formigine riconosce all'ETS un contributo pari a € 15.000,00 per il primo anno di attività, quale sostegno alla realizzazione del progetto. Per le annualità successive (dalla seconda alla quarta) il contributo è individuato in € 10.000,00.

Tale contributo è regolato dal "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati" di cui alla deliberazione di C. C. n. 82/99, modificata e integrata con deliberazione di C. C. n. 19/2000. In particolare, si richiama specificatamente il comma 7 dell'articolo 17 che regola le erogazioni:

- ad avvio del progetto (o della annualità successiva) viene erogato nella misura del 25%;
- un ulteriore 50% entro il 30 giugno;
- il residuo a presentazione del resoconto delle attività svolte al termine di ciascun anno.

Art. 7 – Referenti delle Parti, comunicazione e controlli

1. Il Comune collaborerà con l'ETS mediante i propri servizi competenti e in particolare:

- * il Servizio Cultura e politiche giovanili;
- * il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione referente per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Ex Casa del Custode;
- * il Servizio Comunicazione referente per la promozione del progetto.

Per l'ETS, i referenti della gestione del progetto sono

I referenti di cui sopra offrono la massima reciproca disponibilità per una fattiva interazione tra il Comune e l'ETS.

Tutte le comunicazioni formali inerenti la presente convenzione tra il Comune e l'ETS dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto al Comune: area1@cert.comune.formigine.mo.it
- quanto all'ETS:

Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

Le comunicazioni di natura organizzativa tra i referenti potranno avvenire mediante i normali indirizzi di posta elettronica.

2. Il Comune effettuerà il monitoraggio e il controllo sulla realizzazione del progetto, sull'uso e sulla conduzione della struttura e sul mantenimento dei requisiti da parte dell'ETS, acquisendo anche la relazione annuale sull'attività svolta redatta dall'ETS; a seguito delle verifiche il Comune si riserva la facoltà di concertare con l'ETS integrazioni e modifiche dell'attività, come previsto al precedente art. 3, comma 2. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare sopralluoghi e controlli sulla gestione dell'Ex Casa del Custode.

Art. 8 - Concessione strumentale in d'uso dell'Ex Casa del Custode

1. Il Comune concede in uso temporaneo all'ETS, quale elemento strumentale alla realizzazione del "Progetto", l'immobile denominato "Ex Casa del Custode", sito a Formigine in via S. antonio 4/B censito come indicato in premessa lettera f. comprensivo di tutti gli arredi e attrezzature ivi contenuti.

2. L'ETS dichiara di aver visionato l'immobile e i relativi arredi e attrezzature, di conoscerne le condizioni e lo stato, ritenendolo idoneo all'uso pattuito.

L'immobile e i relativi arredi e attrezzature sono consegnati ufficialmente all'ETS, nello stato di fatto in cui si trovano, sulla scorta di un apposito "verbale di consegna", redatto in contraddittorio tra le parti e dalle stesse controfirmato, nel quale è descritto il bene immobile oggetto di convenzione ed il relativo stato di consistenza e di conservazione, e dal quale risulta che l'ETS è costituita custode dell'immobile stesso.

Tale verbale è conservato agli atti del Servizio Cultura e Politiche giovanili del Comune e consegnato in copia all'ETS.

3. L'immobile gli arredi e le attrezzature saranno riconsegnati al Comune, al termine del periodo contrattuale, in condizioni compatibili al corretto utilizzo e al normale deterioramento dovuto all'uso, previa redazione, in contraddittorio tra le parti, di un verbale sullo stato dello stesso.

4. Si applica alla concessione dell'immobile Ex Casa del Custode l'art. 7 comma 1 del "Regolamento per l'assegnazione di immobili comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o lo svolgimento di attività" che prevede che per tali assegnazioni non sia richiesto dal Comune di Formigine alcun canone di utilizzo né rimborso per spese relative alle utenze energetiche;

5. La manutenzione ordinaria e straordinaria della Ex Casa del custode è a carico del Comune di Formigine.

6. L'ETS si farà carico di condurre l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, avendo cura di mantenerlo in uno stato di adeguato decoro, rimanendo a suo carico l'onere delle pulizie.

7. E' fatto divieto di svolgere attività commerciali, artigianali o comunque con fine di lucro ad eccezione di quelle finalizzate all'autofinanziamento dell'ETS e per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Art. 9 – Funzioni e obblighi dell'ETS

1. L'ETS si assume gli obblighi stabiliti nella presente convenzione e nell'Avviso oltre agli obblighi di seguito elencati:

- a) realizzare, a propria cura e spese, tutte le attività di cui al “Progetto”, all’ “Avviso” e alla presente convenzione. Il Comune riconosce un contributo per sostenere tale progetto nella misura di cui all’articolo 6. Tutte le attività che saranno organizzate dall’ETS dovranno rispettare la destinazione d’uso della Ex Casa del Custode ed il corretto stato di conservazione della struttura; dovranno svolgersi sotto la piena e diretta responsabilità della medesima ETS e nel rispetto di tutte le norme a tutela dell’interesse pubblico e della sicurezza degli utenti;
- b) essere custode dell’immobile assegnatole. L’ETS custodirà e farà custodire i beni oggetto di concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia, la migliore conservazione del patrimonio concesso e l’assidua vigilanza, impegnandosi a restituirli al Comune in buono stato e nella situazione di fatto in cui si trovavano al momento della consegna, come da art. 8.
- Allo scopo di assicurare il servizio di custodia e guardiania all’immobile, le chiavi degli ingressi restano affidate all’ ETS;
- c) sostenere ogni spesa inerente il personale, i soci / volontari e gli operatori coinvolti anche a titolo volontario;
- d) munirsi delle eventuali autorizzazioni connesse all’esercizio delle attività per la realizzazione del “Progetto” e di cui alla presente convenzione;
- e) rispondere di tutti i fatti, nonché del comportamento del proprio personale ovvero dei propri soci / volontari;
- f) curare che i frequentatori dell’immobile non arrechino disturbo alla quiete pubblica, offesa alla morale e al buon costume e cercare di impedire che succedano disordini o tumulti, anche denunciando alle competenti autorità i trasgressori;
- g) provvedere ad effettuare la pulizia e la custodia della struttura nel pieno rispetto delle norme igieniche, sanitarie e relative alla sicurezza vigenti; dovrà provvedere a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed in relazione alla destinazione d’uso della Ex Casa del Custode, anche mediante, qualora applicabile, la redazione di un piano per la gestione delle emergenze e la formazione del personale,

dei volontari e dei collaboratori a qualsiasi titolo;

h) inviare annualmente al Servizio Cultura e Politiche giovanili una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;

i) rendere le attività programmate con continuità per il periodo preventivamente concordato e dare immediata comunicazione al referente, individuato ai sensi dell'articolo 7, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;

l) osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, ed assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi. L'ETS si obbliga, tra l'altro, ad osservare, se applicabili, le norme vigenti in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, per quanto applicabile;

m) stipulare le assicurazioni, di cui al successivo art. 13;

n) consentire al Comune di accedere alla Ex Casa del Custode di cui alla presente convenzione, tramite tecnici o funzionari del Comune stesso;

o) segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente e/o opportuno un intervento di manutenzione straordinaria.

2. L'ETS potrà trasferire, esclusivamente per la durata del progetto data la sua natura sperimentale, la sede operativa presso la Ex Casa del Custode.

3. L'ETS potrà integrare gli arredi con eventuali ulteriori attrezzi che dovranno essere rispondenti alle seguenti disposizioni:

- dovranno rispettare i CAM (Criteri Ambientali Minimi) stabiliti dal DM 254/2022 "Criteri ambientali minimi per la fornitura di nuovi arredi per interni, per l'affidamento del servizio di noleggio di arredi per interni e per l'affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni" (Si allega Decreto legislativo).

- dovranno essere conformi alle norme tecniche di settore, testati per sicurezza, resistenza e non tossicità. Le vernici e i coloranti dovranno essere atossici, con contenuto di formaldeide in classe E1, e gli imbottiti dovranno essere in classe di reazione al fuoco 1IM.
- dovranno contribuire in modo limitato alla combustione e dovranno essere classe 1 o 2 italiana o il corrispondente nella classificazione europea (es. B, C...).

Art. 10 – Codice di comportamento

1. I soci, i volontari, i collaboratori, a qualsiasi titolo, e gli eventuali dipendenti dell'ETS dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con Deliberazione G. C. n. 7 del 23/01/2014 (scaricabili dal sito del Comune di Formigine all'indirizzo www.comune.formigine.mo.it, sezione Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali/ Documento), e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune.

2. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione della convenzione.

Art. 11 – Funzioni e obblighi del Comune

1. Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai referenti dall'ETS, ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto e/o sulla validità della presente convenzione.
2. Fermo restando tutto quanto già stabilito nella presente convenzione e nell'avviso, si precisa che il Comune si assumerà i seguenti obblighi e le seguenti funzioni:
 - a) rimangono a carico del Comune gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della Ex Casa del Custode e degli impianti in essa collocati; qualora si verificassero condizioni o di pericolo imminente a persone o a cose o danneggiamenti significativi della struttura e/o degli impianti tali da ridurre le condizioni di sicurezza nell'uso dell'immobile, il Comune potrà intervenire immediatamente e, in caso di necessità, potrà disporre la chiusura della struttura per il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, senza preventiva autorizzazione da parte dell'ETS. Una volta ripristinate le condizioni minime di sicurezza, il Comune definirà, in accordo con l'ETS, tempi e modalità di esecuzione di eventuali lavori di manutenzione

straordinaria a completamento di quanto già eseguito in urgenza. L'ETS potrà eventualmente eseguire opere e/o interventi di miglioria dell'impianto che eccedono l'ordinaria manutenzione, unicamente previo consenso scritto del Comune, e purché gli interventi siano volti a garantire la buona conservazione o il miglior utilizzo della struttura e non comportino modifiche alla destinazione d'uso. L'esecuzione di tali eventuali opere avviene a cura e spese dell'ETS, salvo diverso accordo tra le parti, ed è subordinata al rilascio di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente e dalle disposizioni in materia. Tutte le opere e/o gli interventi di miglioria accederanno gratuitamente alla proprietà del Comune, al termine della convenzione.

L'ETS non potrà opporsi a lavori di modifica, ampliamento o miglioria della struttura che il Comune intendesse fare a proprie cura e spese, né potrà pretendere indennizzo per la limitazione o la temporanea sospensione dell'attività a causa dei lavori. Il Comune darà preventiva comunicazione all'ETS della data prevista per l'inizio dei lavori e del presunto termine degli stessi;

b) sono a carico del Comune tutte le utenze, mentre rimangono a carico dell'ETS le pulizie come previsto al precedente articolo 8.

c) il Comune collaborerà con l'ETS mediante i propri servizi competenti ed, in particolare:

* il Servizio Cultura e politiche giovanili referente del progetto;

* i Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione referente per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Ex Casa del Custode;

* il Servizio Comunicazione referente per la promozione del progetto;

d) il Comune effettuerà il monitoraggio e il controllo sulla realizzazione del progetto, sull'uso e sulla conduzione delle strutture e sul mantenimento dei requisiti da parte dell'ETS, acquisendo anche la relazione sull'attività svolta redatta dalla stessa, come prevista al precedente art. 9, comma 1; a seguito delle verifiche il Comune si riserva la facoltà di concertare con l'ETS integrazioni e modifiche dell'attività;

e) il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare sopralluoghi e controlli sulla gestione della Ex Casa del Custode;

f) il Comune potrà collaborare alla diffusione ed alla promozione del progetto presso la cittadinanza

mediante i propri strumenti e canali di comunicazione.

Art. 12 - Operatori e volontari

Fermo restando quanto indicato nel Progetto e nell'Avviso, l'ETS garantisce che gli operatori, i volontari ed i collaboratori a qualsiasi titolo inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie conoscenze tecniche e pratiche per lo svolgimento delle stesse e sono coinvolti in percorsi formativi utili alla realizzazione del progetto.

Art. 13 – Coperture assicurative

1. L'ETS è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del Progetto e delle relative attività.

L'ETS assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge, inerenti e conseguenti al Progetto, alle attività, alla gestione e all'utilizzo dell'immobile previsti dalla presente convenzione, che non risulti espressamente a carico del Comune.

2. L'ETS è tenuta ad assicurare che qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle attività presta una cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono sotto la loro responsabilità.

L'ETS assume ogni responsabilità per i soci, il personale impegnato a titolo volontario, per i collaboratori a qualsiasi titolo e per gli eventuali dipendenti, anche in ordine al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle norme vigenti; si assume inoltre la responsabilità per i danni che possano derivare a terzi durante l'attività legata alla gestione e per i danni che volontari, collaboratori a qualsiasi titolo o dipendenti possano causare agli utenti/frequentatori e ai terzi in genere, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità.

3. L'ETS dovrà custodire i locali assegnati, assumendo tutti gli obblighi inerenti la salvaguardia, la migliore conservazione del patrimonio comunale e l'assidua vigilanza necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della struttura.

Qualora particolari situazioni facessero ragionevolmente presupporre l'esistenza di rischi per l'incolumità di

dipendenti, volontari, soci, utilizzatori, frequentatori dei locali o di chiunque altro, L'ETS ne interromperà immediatamente l'uso, in tutto o in parte, avvertendo tempestivamente il Comune e prendendo le precauzioni del caso.

4. L'ETS s'intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri soci/dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, e/o a terzi in genere, e/o alla struttura e/o ai relativi arredi ed attrezzi, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti/frequentatori), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare, per fatto doloso o colposo, a persone (inclusi gli utenti/frequentatori) o a cose, dall'attività dei propri soci/dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, così come per il verificarsi di qualsiasi infortunio, diretto ed indiretto.

5. L'ETS risponde interamente per ogni difetto delle attrezature eventualmente impiegate, anche se di proprietà comunali, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare; L'ETS si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzi, a carico dello stesso.

Il Comune resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali furti all'interno dei locali.

Il Comune rimane pertanto esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

6. L'ETS garantisce che tutti i volontari, gli operatori e i soggetti comunque inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione, sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017, come da polizza n. emessa da del con i seguenti massimali:

RCT:

- per sinistro : € 1.000.000,00
- per persona: € 1.000.000,00

- per danni a cose: € 1.000.000,00

RCO:

- per sinistro: € 500.000,00
- per persona: € 500.000,00

L'ETS dovrà garantire la continuità della copertura assicurativa per l'intera durata contrattuale.

La polizza deve prevedere, tra l'altro:

- la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Comune per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a terzi sia al "personale" (inclusi soci, volontari ecc.) dell'ETS;
- gli associati e tutti coloro che partecipano alle attività organizzate dall'ETS sono considerati terzi e terzi tra di loro;
- relativamente ai danni cagionati alle strutture, alle attrezzature e in generale alle cose, derivanti dalla conduzione degli immobili, anche se le stesse vengono utilizzate da altre associazioni, che siano assicurate nei limiti delle condizioni riportate in polizza e riconducibili alle garanzie: danni a cose in consegna e custodia; danni da incendio; danni nell'ambito di esecuzione dei lavori.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza, non esonerano L'ETS dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Ad ogni scadenza di pagamento delle rate di premio, entro e non oltre dieci giorni dalla scadenza stessa, L'ETS è tenuta, per tutta la durata della convenzione, a fornire al Comune copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza di cui al comma precedente.

In caso di scadenza delle polizze in corso di convenzione, così come in caso di cambio della Polizza, L'ETS dovrà procedere al loro rinnovo, o a stipulare nuova polizza con le medesime caratteristiche, in modo da garantire senza soluzione di continuità le coperture assicurative, trasmettendone inoltre copia al Servizio cultura e politiche giovanili

7. Considerato che locali, strutture, mobili ed altri beni affidati dal Comune sono assicurati a cura del

Comune medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori e il Comune stesso si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della convenzione la predetta copertura assicurativa, ove è specificamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti dell'ETS per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, L'ETS, a sua volta, rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà dell'ETS stessa, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità e si impegna, nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate per la tutela dei beni di sua proprietà, che includano anche la garanzia "ricorso terzi", ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

8. L'accertamento degli eventuali danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i rappresentanti dell'ETS. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti del Comune, senza che L'ETS possa sollevare eccezione alcuna.

9. In caso di incidente, l'ETS si impegna a segnalare tempestivamente al Comune l'accaduto.

Art. 14 – Recesso e risoluzione

1. Entrambe le parti potranno recedere anticipatamente dal rapporto convenzionale, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, con comunicazione scritta, inviata tramite PEC.

2. Qualora l'ETS dovesse recedere senza preavviso, il Comune avrà facoltà di ogni azione di risarcimento danni.

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere di diritto (clausola risolutiva espressa) la presente per ogni violazione o inadempimento del "Progetto", dell'Avviso e/o delle obbligazioni assunte dall'ETS.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- a) qualora l'ETS violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- b) qualora l'ETS venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica

nell'assetto associativo tale da far venir meno i requisiti richiesti dall'Avviso;

- c) per inosservanza delle leggi in materia di volontariato, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti per quanto applicabili;
- d) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

3. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta da parte del Comune.

4. L'ETS può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, inoltrata tramite PEC, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nel presente atto.

E' esclusa ogni eventuale richiesta di indennizzo avanzata dall'ETS.

Art. 15 - Sicurezza e riservatezza - Trattamento dei dati

1. L'ETS ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'ETS è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'ETS può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nella realizzazione del progetto, solo previa autorizzazione del Comune.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Comune ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che l'ETS sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'ETS potrà citare i termini essenziali della convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'ETS stessa a gare, appalti e procedure comparative, previa comunicazione al Comune delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'ETS in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.
9. L'ETS non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovrà ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 16 Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del

Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione della presente convenzione, l'ETS effettua trattamento di dati personali di titolarità del Comune.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti hanno stipulato l'accordo depositato all'ufficio Contratti al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. L'ETS è, pertanto, designato dal Comune di Formigine quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo sottoscritto dalle parti conservato agli atti.
4. Le parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni dell'accordo allegato (Allegato "__"), nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al

Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 17 - Controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione che non si potesse dirimere consensualmente sarà deferita, per competenza, al Foro di Modena.

Art. 18 – Spese contrattuali e registrazione

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017.
2. La registrazione della presente convenzione avverrà a cura del Comune, con spese, se dovute, a carico di entrambi i contraenti, in parti uguali, con le modalità e nella misura fissata per Legge.

Art. 19 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed ETS rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali nuove legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Il presente atto si compone di n. pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Formigine

L'ETS

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'ETS approva specificamente le parti contenute negli articoli: 2_____;

Comune di Formigine

L'ETS